

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e, in particolare, l'articolo 24-bis;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 4-bis che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e, in particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 581 a 587, della predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli ulteriori ambiti di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalità attuative per il tramite di Consip S.p.a. e l'ampliamento degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 588, della suddetta legge n. 160 del 2019 che prevede che “il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività”;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 4, comma 12;

Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che “i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2011, n. 44, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle sopresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2013, n. 39, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75,

recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 2016, n. 20, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 agosto 2017, n. 185, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti;

Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle disposizioni di cui ai richiamati articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581 a 588, della legge n. 160 del 2019, e 4 del decreto-legge n. 1 del 2020;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;

Visti i richiamati articoli 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, e 116 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedono che sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.”;
- b) all'articolo 4:
 - 1) al comma 1, lettera f):

- 1.1) le parole “gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato;” sono sostituite dalle seguenti: “gestione delle partecipazioni societarie dello Stato”;
 - 1.2) le parole “dell’azionista” sono sostituite dalle seguenti: “del *socio*”;
 - 1.3) le parole “cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;” sono sostituite dalle seguenti: “valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria”;
 - 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente “4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studi e ricerca connesse ai compiti istituzionali del Direttore generale del tesoro, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare l’integrazione funzionale e operativa delle strutture dipartimentali su progetti trasversali e attività istituzionali d’interesse comune”;
 - 3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Gli uffici di livello dirigenziale non generale elencati nel comma 5, ad esclusione dell’Ufficio di coordinamento e segreteria dell’ufficio del Direttore generale del tesoro, possono essere coordinati dal dirigente generale di cui al comma 4-bis, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro.”.
- c) all’articolo 5:
- 1) al comma 4, lettera d), le parole “la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre” sono soppresse;
 - 2) al comma 6:
 - 2.1) lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;”;
 - 2.2) lettera i), le parole “per le società a partecipazione statale” sono sostituite dalle seguenti: “per le partecipazioni statali”;
 - 3) al comma 7:
 - 3.1) a lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonché esercizio dei diritti del socio;”;
 - 3.2) alla lettera e), le parole “per le società a partecipazione non statale” sono sostituite dalle seguenti: “per le partecipazioni non statali”;
 - 3.3) alla lettera f), dopo la parola “dismissione” sono inserite le seguenti: “, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate. ”;
- d) all’articolo 7:
- 1) al comma 1:
 - 1.1) alla lettera c), le parole “e ricerca economica sugli impatti” sono sostituite dalle seguenti: “ricerca economica e valutazione degli impatti”;
 - 1.2) alla lettera f), dopo le parole “prestazioni e modalità operative”, sono aggiunte le seguenti “dei servizi e”, e dopo le parole “dei sistemi informativi”, sono aggiunte le seguenti: “e di connettività”;
 - 1.3) alla lettera l) , le parole “anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,” sono sostituite dalle seguenti: “anche attraverso l’Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,”;
 - 2) al comma 4:
 - 2.1) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;”;

- 2.2) alla lettera m) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e per il controllo interno dipartimentale”;
- 3) al comma 5 la parola “sette” è sostituita dalla seguente: “nove”;
- e) all'articolo 8:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
 - b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
 - c) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;
 - d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
 - e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
 - f) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
 - g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
 - h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;
 - i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - l) attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento delle attività dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;
 - m) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;
 - 2) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;
 - 3) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali

e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;

b) attività normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio;

c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria;

d) attività di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione;

e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

f) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;

h) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale;

i) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

5) al comma 5:

5.1) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) coordinamento delle attività di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonché analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

5.2) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

6) al comma 6:

6.1) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

6.2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: “g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

7) al comma 7:

7.1) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

7.2) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.”;

8) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilità, bilancio e finanza pubblica, nonché a supporto delle attività di monitoraggio e

- valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attività del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti;
- b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
- c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettività e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualità e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di *cyber security* per quanto di competenza del Dipartimento;
- d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualità e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;
- e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento;
- f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacità di analisi e valutazione;
- g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
- h) gestione dei rapporti con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
- l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.”;
- 9) al comma 9, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: “h-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell’Ispettorato;”;
- 10) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9-bis. L’Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in Uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attività ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
- a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonché delle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero;

- b) attività ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attività definiti con i dipartimenti medesimi;
- c) accertamenti su richiesta di autorità giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;
- d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) collaborazione all'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa;
- f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla precedente lettera a), nonché degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) supporto all'attività normativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- h) esecuzione di altri progetti o attività delegate dal Ragioniere Generale dello Stato.”;

11) al comma 10:

- 11.1) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;”;
- 11.2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: “g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio;”;

12) al comma 11:

- 12.1) dopo le parole “sistema delle ragionerie”, sono aggiunte le seguenti: “e per il controllo interno dipartimentale”;
- 12.2) dopo le parole “dell'attività di verifica”; sono aggiunte le seguenti: “sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e”;
- 12.3) la lettera a), è sostituita dalla seguente: “a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, sentito l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;”;
- 12.4) la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, sentito l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;”;
- 12.5) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole “Pianificazione e conduzione di attività di revisione interna”, sono aggiunte le seguenti: “sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e”;
- 12.6) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.”;

f) all'articolo 10:

1) al comma 1:

- 1.1) la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;”;
- 1.2) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;”;
- g) all'articolo 11, comma 4, le parole da “connesse a specifici compiti istituzionali” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti “nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale”;
- h) all'articolo 12, comma 6, lettera l), la parola “ispezione”, è sostituita dalla seguente: “*audit*”;
- i) all'articolo 13:
- 1) al comma 1:
- 1.1) alla lettera d):
- 1.1.2) dopo le parole “che devono essere assicurate” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”;
- 1.1.2) le parole “gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati”, sono sostituite dalle seguenti: “servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti”;
- 1.1.2) le parole “attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti”, sono sostituite dalle seguenti: “attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale”;
- 1.2) alla lettera e), le parole “d'intesa con gli altri dipartimenti”, sono sostituite dalle seguenti “d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),”;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonché della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalità, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).”;
- 3) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente: “e) Direzione dei servizi del tesoro;”;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il coordinamento delle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in fermento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attività di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di *spending review* per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della società dedicata

di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti.”;

- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attività prelegislativa e verifica della compatibilità economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da altre istituzioni, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.”.
- 6) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Gli uffici di livello dirigenziale non generale elencati nel comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, possono essere coordinati dal dirigente generale di cui al comma 4, secondo le direttive del capo del Dipartimento.”.
- 7) il comma 6 è abrogato.
- l) all'articolo 14:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:
acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; cura dei rapporti amministrativi nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di *e-procurement* - anche in riferimento al sistema nazionale di *public procurement* - nei confronti della società dedicata, in accordo con la posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4; supporto delle attività di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di *spending review* per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre Direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; rapporti con l'Agenzia del demanio; contenzioso nelle materie di competenza, supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:

definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la società dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma *e-procurement*; servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in *cloud*, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti, supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.”;

3) al comma 3:

3.1) le parole “soggetti nazionali e internazionali”, sono sostituite dalle seguenti: “soggetti istituzionali”;

3.2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “; supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.”;

4) al comma 5:

- 4.1) all'alinea le parole "La Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi", sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione dei servizi del tesoro";
- 4.2) le parole "rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali;", sono soppresse;
- 4.3) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "; supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.".
- m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Art. 19 (Dotazioni organiche) - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, la dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella Tabella B allegata al presente decreto.".
- n) la Tabella A è sostituita dalle Tabelle A e B allegate al presente decreto.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera n-bis), è istituito in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 a decorrere dall'anno 2021. Nelle more dell'istituzione del citato Ufficio, le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti del predetto Ministero sono esercitate dall'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria generale presso il preesistente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che viene denominato "Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca".
2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il Ministero	2
Dipartimento del tesoro	11
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	35
Dipartimento delle finanze	9
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	7
Totale	64

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia	604*
-----------------------------	------

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso l'AGEA).

In vigore dal 01.01.2021

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il Ministero	2
Dipartimento del tesoro	11
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato	36
Dipartimento delle finanze	9
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	7
Totale	65

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia	606*
-----------------------------	------

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso l'AGEA).